

In nome della legge

CASSAZIONE CIVILE

Danno da evasione fiscale – Reato commesso dal contribuente – Coincidenza con il tributo evaso – Esclusione – Pregiudizio ulteriore e diverso – Necessità – Reato commesso da soggetto diverso – Configurabilità – Limiti e condizioni – Onere della prova – Riparto – Criteri

Le Sezioni Unite civili, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale; che, invece, allorché l'evasione integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, tale danno può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleggi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; che nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per una negligenza dell'amministrazione, che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, cc. (Sez. Unite – 12 ottobre 2022 n. 29862)

CASSAZIONE PENALE

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Strumenti atti ad aprire o forzare serrature – Nozione La Seconda Sezione penale, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ha affermato che nella nozione di "strumenti atti ad aprire o a forzare serrature" rientrano non solo quelli diretti a forzare serrature poste all'esterno delle abitazioni, ma anche quelli atti a scardinare congegni di protezione che possono trovarsi all'interno, a tutela dei beni ivi contenuti o custoditi.

(Sez. II – 22 luglio 2022 n. 29344)

Atti persecutori – Tentativo – Configurabilità – Ragioni È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori in quanto, trattandosi di reato

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

06/12/2022